



COMUNE DI Sant'Andrea Frius
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

**Bando pubblico per la formazione della Graduatoria valevole ai fini
dell'assegnazione in locazione di Alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica a canone sociale
L.R. n. 13/1989 e ss.mm.ii.**

(Pubblicato nel B.U.R.A.S. n. 56 del 07 ottobre 2021)

Il Responsabile del Servizio

- **Vista** la L.R. n. 13/89 e ss.mm.ii. sulla disciplina delle assegnazioni e gestione degli alloggi di E.R.P., con le modifiche di cui alla L.R. 28.05.1990 n. 14 e alla L.R. 5 luglio 2000 n. 7;
- **Vista** la Legge n. 431/1998 e ss.mm.ii. sulla disciplina delle locazioni ed il rilascio degli immobili ad uso abitativo;
- **Preso atto** delle previsioni di cui all'art. 5 comma 1 bis del D.L. 28 marzo 2014 n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014 n. 80 il quale recita: "I soggetti che occupano abusivamente alloggi di E.R.P. non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i 5 anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva";
- **Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 9/38 del 10.03.2015 avente ad oggetto "Incremento dei limiti di reddito ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. L.R. 06.04.1989, n. 13, art. 2, comma 1, lett. f) e s.m.i.";

Rende noto

Che in esecuzione della Determinazione n. 168 del 10.09.2021 del Responsabile del Servizio Edilizia Privata, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 6 aprile 1989 n. 13 e della L.R. 28 aprile 1990 n. 14, é indetto il concorso valevole ai fini della formazione della graduatoria generale e delle sub graduatorie finalizzate all'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia sovvenzionata di nuova edificazione o recuperati, che siano disponibili nel territorio del Comune di Sant'Andrea Frius.

Art. 1

Requisiti generali per la partecipazione al concorso

1.1 Può partecipare al Bando di concorso per conseguire l'assegnazione di un alloggio residenziale pubblico chi possiede i seguenti requisiti:

- Cittadinanza Italiana o di uno Stato dell'Unione Europea;** il diritto si estende ai cittadini stranieri extraeuropei che siano in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno di cui all'art. 40 del D. Lgs. n. 286/1998, così come modificato dal D. L. n. 113/2018 (c.d. Decreto Salvini) e risiedano da almeno cinque anni nel Comune di Sant'Andrea Frius. I cittadini extra europei concorrono all'assegnazione degli alloggi in condizioni di parità con i cittadini europei, ma otterranno l'assegnazione degli alloggi se in posizione utile di graduatoria, solo ed esclusivamente fino al raggiungimento del limite del 10% degli alloggi disponibili.
- Residenza anagrafica** nel Comune di Sant'Andrea Frius da almeno 5 anni, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati (così come intesi ai sensi della L.R. 15 gennaio 1991 n. 7 art. 2 lett. a) - (Vedasi Nota 1), per i quali è ammessa la partecipazione così come previsto dall'art. 2 c. 1 lett. b) della L.R. n. 13/89. Per attività lavorativa principale si intende l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale;

Nota 1): Ai sensi della L.R. 15 gennaio 1991 n. 7 art. 2, sono considerati Sardi emigrati:

1. coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo;

- Non titolarità di diritti** di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del Comune di Sant'Andrea Frius.
È considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) L.R. 13/89:

- non sia inferiore a 45 mq per un nucleo familiare composto da una o due persone;
- non sia inferiore a 60 mq per un nucleo familiare composto da tre o quattro persone;
- non sia inferiore a 75 mq per un nucleo familiare composto da cinque persone;

- non sia inferiore a 95 mq per un nucleo familiare composto da sei o più persone.

Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da 2 persone e quello di 1 vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo familiare composto da una persona;

d) Non titolarità di diritti di cui al precedente punto c), su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo annuo, determinato ai sensi della L. n. 392/78, sia almeno pari al valore locativo di un alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale di assegnazione, ovvero nel Comune di Sant'Andrea Frius.

e) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno;

f) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare (vedasi Nota 2) - di cui all'art. 2 comma 1, lett. f) della L.R. 13/89

- non superiore al limite vigente alla data di scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della L. n. 457/78 e ss.mm.ii., pari a **€ 14.573,00** (Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/10 del 23.04.2021).

Per reddito complessivo di riferimento si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare, come risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2020 al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, e da tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse. Il reddito complessivo deve essere diminuito di un importo pari a € 516,46 per ogni figlio a carico. Qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti a carico, sono calcolati nella misura del 60%;

g) Non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'eventuale precedente alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato in locazione semplice;

h) Non occupare, senza le autorizzazioni previste, un alloggio di ERP;

Nota 2) – Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi o dai soggetti di cui all'art. 1 comma 2 della L. 20 maggio 2016 n. 76 (c.d. Legge Cirinnà), dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, anche ai sensi della L. 76/2016, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e tale circostanza sia comprovata dalle risultanze anagrafiche. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza, ai fini dell'inclusione economica e giuridica del nucleo familiare, deve risultare instaurata da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso, ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati ed essere comprovata dalle risultanze anagrafiche (art. 46 D.P.R. 445/2000 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione).

In caso di genitori separati i cui figli siano affidati con pronuncia del Tribunale ad un solo genitore, si intenderanno facenti parte del nucleo familiare di quest'ultimo. Nel caso in cui i figli siano stati assegnati ad entrambi, si intendono parte del nucleo familiare nel quale risultano inclusi da certificazione anagrafica. In presenza di figli di uno solo dei coniugi o dei conviventi a cui sono affidati con sentenza di separazione o di divorzio del Tribunale, essi si ritengono facenti parte del nucleo familiare.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente alle precedenti lettere c), d), e) g) h) i) anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 della Legge n. 13/1989 per quanto riguarda quello relativo al reddito.

Il concorrente deve esplicitamente dichiarare in domanda che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti di carattere generale di cui al presente Articolo; tale dichiarazione è confermata dagli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni mediante la sottoscrizione congiunta del

modulo di domanda.

Sono **esclusi** dall'assegnazione i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Art. 2 **Sub – Graduatorie**

Ai sensi dell'Art. 13 comma 4 della L.R. 6 aprile 1989 n. 13, il 60% degli alloggi disponibili dovrà essere riservato ad anziani, famiglie di nuova formazione e genitori soli con figli a carico.

Si procederà pertanto alla formazione di sub-graduatorie mediante lo stralcio dalla graduatoria generale per l'assegnazione alle categorie riservatarie, secondo il seguente ordine di priorità:

2.1 Appartengono a particolari categorie di concorrenti da inserire d'ufficio in apposite sub-graduatorie:

- a) **ANZIANI:** richiedenti che abbiano superato il 65° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico;
- b) **GENITORI SOLI CON FIGLI A CARICO:** nuclei familiari composti da un solo genitore con uno o più minori a carico (l'Amministrazione comunale si riserva di valutare le situazioni particolari ascrivibili al concetto di monoparentalità, opportunamente certificate e verificate);
- c) **FAMIGLIE DI NUOVA FORMAZIONE/ GIOVANI COPPIE:** nuclei familiari la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data di presentazione della domanda, ovvero formatasi da non oltre due anni dalla data di presentazione della domanda.
- d) **INVALIDI E PORTATORI DI HANDICAP:** nuclei familiari nei quali uno o più componenti siano affetti da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti che comportano una diminuzione permanente delle capacità lavorative da 1/3 a 2/3 (invalidi) o superiori a 2/3 (portatori di handicap).

2.2 Criteri di assegnazione in riferimento alle caratteristiche degli alloggi:

- a) ad anziani over 65 e famiglie di nuova formazione vengono assegnati prioritariamente gli alloggi di superficie utile non superiore a mq. 45;
- b) agli invalidi e portatori di handicap vengono assegnati prioritariamente gli alloggi collocati al piano terra nonché quelli inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall'art. 17 del D.P.R. 27 aprile 1978, n.384.

L'assegnazione definitiva degli alloggi avverrà solo previo accertamento dell'adeguatezza di ciascuno alla composizione del nucleo familiare richiedente, ai sensi della normativa vigente, indipendentemente dalla posizione del nucleo nella graduatoria (es. non potrà essere assegnato un alloggio di 45 mq a nucleo familiare composto da 4 persone, nell'eventualità in cui gli alloggi adeguati siano stati assegnati ad altri nuclei familiari e il nucleo di cui trattasi sia il successivo beneficiario).

Art. 3

Canone di locazione

Il canone di locazione degli alloggi E.R.P. è stabilito dalla L.R. 06.04.1989 n. 13 come modificata dalla L.R. 28.04.1990 n. 14 e dalla L.R. 5 luglio 2000 n. 7, e ss.mm.ii. In attuazione della normativa, per il calcolo dei canoni si considerano il reddito complessivo riferito al nucleo familiare degli assegnatari e i caratteri oggettivi degli alloggi, risultanti dalla superficie convenzionale, dal costo base e dai coefficienti correttivi (fondati sul tipo, sulla classe demografica dei Comuni, sull'ubicazione, il livello di piano, la vetustà e lo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile).

Art. 4

Formazione della graduatoria

Le graduatorie generali di assegnazione sono formate sulla base di punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive (relative ai richiedenti ed ai nuclei familiari) ed oggettive (relativi all'abitazione), con prevalente considerazione per l'obiettivo livello di gravità del loro fabbisogno abitativo. Con lo stesso punteggio conseguito nelle graduatorie generali, da queste vengono quindi stralciate particolari sub-graduatorie di categorie prioritarie di concorrenti, socialmente meritevoli di più marcata attenzione nel contesto applicativo delle provvidenze per l'edilizia abitativa sovvenzionata.

Le condizioni soggettive e oggettive che danno diritto a punteggio per la formazione della graduatoria sono indicate nell'Allegato "A" al presente avviso.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente ovvero del nominativo degli esclusi, sarà pubblicata per 30 gg. consecutivi nell'Albo Pretorio on line del Comune di Sant'Andrea Frius, nel sito istituzionale del Comune.

Verrà inoltre data adeguata pubblicità presso le rappresentanze consolari e diplomatiche all'estero.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia mediante lettera raccomandata della pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita nella graduatoria provvisoria.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo della graduatoria provvisoria, i concorrenti potranno presentare ricorso in opposizione alla graduatoria medesima. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione del ricorso è di 60 giorni.

Il ricorso presentato o pervenuto oltre il suddetto termine di 30 giorni, o di 60 giorni nel caso sopra richiamato, sarà dichiarato inammissibile.

All'opposizione, gli interessati hanno facoltà di allegare eventuali documenti integrativi a quelli presentati ai fini del concorso. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti ed i certificati che egli avrebbe potuto o dovuto presentare nei termini previsti dal bando di concorso.

In caso di incompletezza o di dubbia attendibilità dei dati relativi al possesso, da parte del concorrente, dei prescritti requisiti, il Comune di Sant'Andrea Frius si riserva la facoltà di disporre accertamenti per la verifica dei dati stessi. Nelle more dell'acquisizione di tali elementi conoscitivi, la collocazione in graduatoria dei concorrenti viene disposta con riserva.

Esaurito l'esame delle opposizioni verrà formulata la graduatoria definitiva. Tra i concorrenti che abbiano conseguito il medesimo punteggio verrà quindi eseguito il sorteggio. La data dei sorteggi sarà comunicata agli interessati, che hanno diritto ad assistervi, con almeno 10 giorni di anticipo.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo, e resterà valida fino alla pubblicazione di una nuova graduatoria. Contro il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva è sempre ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna nelle forme e nei termini di cui al D. Lgs. 104/2010.

La graduatoria formulata a seguito della conclusione del procedimento pubblico di raccolta delle domande sarà utilizzata per l'assegnazione di qualunque tipologia di alloggio popolare libero, e/o che nel corso del tempo si renderà disponibile, di proprietà dell'AREA, della Regione o del Comune;

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata come segue:

- All'aggiornamento delle graduatorie viene provveduto – per le assegnazioni di tutte le abitazioni che dovessero nel frattempo venire costruite o rendersi comunque disponibili – con cadenza almeno biennale e comunque entro i due mesi dalla data di approvazione della deliberazione regionale di localizzazione dei programmi costruttivi, mediante bandi di concorso integrativi.
- A tali bandi possono partecipare sia coloro che, già iscritti in graduatoria, abbiano maturato condizioni atte a modificare tale pregresso ordine di iscrizione, sia i nuovi aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
- I soggetti iscritti nella graduatoria definitiva sono in ogni caso tenuti a rinnovare, a pena di decadenza, ogni quattro anni, negli appositi moduli, la domanda di mantenimento della pregressa iscrizione nelle graduatorie definitive dichiarando la permanenza dei precedenti requisiti e condizioni.

Art. 5 Riserve

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Regionale, anche su proposta del Comune, di riservare sino al 25% degli alloggi da assegnare per far fronte:

- a specifiche situazioni di emergenza abitativa esistenti alla data del bando quali:
 - sfratti esecutivi, non intimati per inadempienza contrattuale
 - sistemazione di emigrati o di profughi
- alle seguenti condizioni sopravvenute successivamente al termine di scadenza del bando di concorso, valutabili anche in assenza di previa inserzione nella graduatoria generale:
 - donne vittime di violenze in famiglia laddove siano iniziati i relativi procedimenti giudiziari
 - pubblica calamità dichiarata dalla competente Autorità
 - sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da recuperare, che non siano occupate abusivamente o senza titolo
 - trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine (su formale richiesta dei Comandi Provinciali di appartenenza)
- altre motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

Art. 6 Modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al concorso devono essere redatte esclusivamente sul modulo appositamente predisposto dal Comune (Modello allegato 1), e devono essere **munite di marche da bollo dell'importo di € 16,00.**

Il modulo dovrà essere debitamente **compilato e firmato dal richiedente e dagli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni** che, **pena l'inammissibilità della domanda**, dovranno allegare la fotocopia del proprio **documento di identità** in corso di validità ed esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2003 come modificato dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. n. 101/2018, che saranno utilizzati esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria.

La domanda dovrà essere presentata tramite PEC o in busta chiusa indirizzata al “Sindaco del Comune di Sant’Andrea Frius, via Enrico Fermi nr. 6, 09040 Sant’Andrea Frius (SU)”. Sulla busta e nell’oggetto della PEC, **a pena di esclusione**, dovrà essere indicata, oltre al mittente, la seguente dicitura:

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE SOCIALE” e trasmessa con le seguenti modalità:

- Spedita a mezzo del servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso farà fede la data del timbro dell’Ufficio Postale di spedizione;
- Consegnata a mano (comunque in busta chiusa riportante la dicitura sopra indicata) presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sant’Andrea Frius;
- Trasmessa mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comune.santandreafrius.ca.it indicando nell’oggetto la dicitura **“DOMANDA DI**

PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE SOCIALE”.

Nel caso di trasmissione via PEC la domanda sarà valida:

- a) se sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
- b) ovvero, mediante scansione dell'originale del modulo di domanda debitamente sottoscritto dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare maggiorenni, unitamente alla scansione del documento di riconoscimento in corso di validità di chi sottoscrive la domanda. Il modulo di domanda e tutti i documenti allegati dovranno essere prodotti in formato PDF non modificabile.

NOTA: Nel caso di trasmissione via PEC, la marca applicata nella domanda dovrà essere annullata prima della scansione, la PEC di spedizione dovrà essere quella personale del sottoscrittore la domanda.

L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione delle istanze dovute ad eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi o caso fortuito o forza maggiore.

Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso di bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). Per i lavoratori emigrati all'estero, il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea e di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei, sempre dalla data di pubblicazione del bando nel BURAS. Nel caso in cui il giorno ultimo di presentazione della domanda (30°, 90°, 120°) dovesse cadere in giorno non lavorativo e/o festivo, la scadenza si intenderà prorogata al primo giorno lavorativo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle istanze dovute ad eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi o caso fortuito o forza maggiore.

Si precisa, inoltre, che le domande non potranno essere presentate prima della data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Il richiedente deve obbligatoriamente indicare nel modulo di domanda il proprio numero di codice fiscale e quello di tutti i componenti del proprio nucleo familiare, nonché l'esatto recapito presso il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni relative al concorso.

Documentazione da allegare alla domanda:

La domanda (**Modulo allegato 1**) dovrà essere compilata in ogni sua parte e alla stessa dovrà essere allegata la copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e di tutti i componenti maggiorenni del nucleo (**a pena di nullità della domanda**) ed ulteriore documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione che non possono essere autocertificati.

Per i richiedenti con **requisiti specifici e/o aggiuntivi**, oltre alla documentazione richiesta per la generalità dei richiedenti, il possesso di tali requisiti deve essere comprovata con apposita dichiarazione in autocertificazione o allegando adeguata documentazione secondo le indicazioni di seguito riportate:

a) Per i CITTADINI EXTRA COMUNITARI:

- copia conforme di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno almeno biennale (art. 40, comma 6 D. Lgs. n. 286/1998, così come modificato dal D. L. n. 113/2018) e/o di svolgere regolare attività di lavoro subordinato o autonomo

b) Per gli EMIGRATI:

- copia conforme del certificato dell'autorità consolare e certificato storico di residenza oppure dichiarazione sostitutiva di stato di emigrato (Modulo allegato 4)

c) Per i PORTATORI DI HANDICAP E INVALIDI

- copia del verbale di accertamento dell'handicap e/o dell'invalidità rilasciato dalla competente Autorità sanitaria

d) Per le FAMIGLIE DI NUOVA FORMAZIONE/GIOVANI COPPIE:

- **costituitesi entro due anni dalla data di presentazione della domanda:** certificato di matrimonio oppure dichiarazione sostitutiva di stato di famiglia storico con l'indicazione della data del matrimonio e, nel caso di non residenti nel Comune di Sant'Andrea Frius, l'indicazione del Comune presso il quale è stato celebrato il matrimonio (**Modulo allegato 3**);
- **previsione di costituzione entro un anno dalla data della domanda:** autocertificazione della volontà di costituire un nuovo nucleo familiare entro n. 1 anno (**Modulo allegato 2**);

In entrambi i casi di cui al punto d), dovrà essere presentata idonea documentazione atta a dimostrare che il richiedente vive in coabitazione, anche con la famiglia di origine, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non possedere alcuna sistemazione abitativa adeguata.

Nel caso la costituzione del nucleo familiare non si realizzi nei termini indicati, il relativo punteggio assegnato sarà revocato con successivo riesame della domanda e verifica del persistere dei requisiti di ammissione e/o rettifica del punteggio assegnato.

e) CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO SOTTO L'ASPETTO IGIENICO-SANITARIO:

- certificato della ASL in originale o copia conforme, contenente la descrizione sommaria degli ambienti di cui si compone l'alloggio e le sue condizioni igienico-sanitarie e statico-strutturali;
- provvedimento dell'autorità competente attestante che trattasi di alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica;

f) SFRATTO (non autocertificabile):

- copia del provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, del verbale di conciliazione giudiziaria che non siano ancora stati eseguiti alla data del bando.

g) RILASCIO DELL'ALLOGGIO:

- copia dell'ordinanza di sgombero non ancora eseguito alla data del bando, o del provvedimento di collocamento a riposo e dichiarazione del datore di lavoro di richiesta di rilascio alloggio di servizio.

h) SEPARAZIONE:

- copia della sentenza omologata di separazione.

i) D) ALTRO:

- ogni altro documento che il richiedente ritenga necessario produrre.

L'omessa presentazione anche di uno solo dei predetti documenti, comporterà il non riconoscimento del requisito e/o la non attribuzione del punteggio relativo.

Art. 7

Scadenza per la presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate con le modalità indicate al punto precedente entro il 30° giorno consecutivo dalla pubblicazione del presente bando o estratto nel B.U.R.A.S. Per gli iscritti AIRE la scadenza è prorogata di n° 60 giorni consecutivi se residenti nell'area europea e di n° 90 giorni consecutivi se residenti in area extraeuropea.

Art. 8

Norma finale

Il presente Bando, finalizzato alla formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi ERP sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e affisso per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Sant'Andrea Frius e nel sito istituzionale del Comune.

Al medesimo Bando verrà assicurata ampia pubblicità attraverso:

- Affissione di manifesti;
- Pubblicazione di avviso sui quotidiani di maggiore diffusione regionale;
- Trasmissione copia bando di concorso alle organizzazioni sindacali territoriali;
- Trasmissione copia bando di concorso alle rappresentanze consolari e diplomatiche all'estero più rappresentative.

Art. 9

Tutela della privacy

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 163/2003, come modificato dal Regolamento (UE) 2016/679, art. 13, e dal D. Lgs. n. 101/2018 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento che con il presente atto si avvia come indicato nell'informativa sul trattamento dei dati facente parte integrante e sostanziale del presente avviso.

Art. 10

Disponibilità immobiliare

Gli immobili da assegnare in locazione permanente a canone sociale con la presente procedura sono i seguenti:

- Nr. 1 alloggio di proprietà del Comune di Sant'Andrea Frius sito in Via Libertà nr. 12;
- Nr. 2 alloggi di proprietà del Comune di Sant'Andrea Frius sito in Via Grazia Deledda nr. 5 (Vico privato)

- Nr. 2 alloggi di proprietà del Comune di Sant'Andrea Frius sito in Via Grazia Deledda nr. 13;

Art. 11 **Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si rimanda alla L.R. n. 13/1989 e ss.mm.ii. ed alla normativa vigente in materia.

Informazioni e chiarimenti

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Edilizia Privata del Comune negli orari e nei giorni stabiliti. -

Il presente Avviso e la relativa modulistica potranno essere scaricati dal sito istituzionale del Comune di Sant'Andrea Frius, oppure ritirati presso gli uffici comunali.

L'ufficio Protocollo dell'Ente è aperto tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e il martedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17:30.

Il Responsabile del Servizio